

Sintesi D.L.

#CURAITALIA

MISURE DI INTERESSE DELLE IMPRESE



- ▶ FISCO
- ▶ AMMORTIZZATORI SOCIALI
- ▶ LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
- ▶ MISURE STRAORDINARIE PER LE IMPRESE



# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

3

FISCO

- ▶ È sospeso il versamento delle ritenute d'acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.



Task force Covid19

# SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI

4

FISCO

- ▶ È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.



# CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

5

FISCO

- ▶ Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto **un credito d'imposta** nella misura del **60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.



Task force Covid19

# CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

6

FISCO

- ▶ Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.



Task force Covid19

# NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

AZIENDE CHE NON HANNO IN CORSO CIGS

7

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

- ▶ È rivolta a tutti i datori di lavoro che nell'anno 2020 si avvalgono della causale Emergenza COVID-19;
- ▶ È valida per periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 23/2/2020 ed entro il mese di agosto 2020;
- ▶ per una durata massima di 9 settimane

Le domande devono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione. È richiesto l'espletamento della procedura di informazione e la consultazione sindacale e di esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi al giorno di richiesta.



Task force Covid19

# NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

AZIENDE CHE NON HANNO IN CORSO CIGS

8

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

## DEROGHE

- ▶ non è richiesta l'osservanza dei termini ordinariamente previsti per la presentazione della domanda;
- ▶ non è richiesto l'osservanza del procedimento di cui all'art. 14, D.lgs n. 148/2015;
- ▶ non è richiesto la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento;
- ▶ non si tiene conto dei limiti di durata massima complessiva solitamente previsti;
- ▶ non si tiene conto del limite autorizzabile - tetto di 1/3 delle ore lavorabili;
- ▶ esclusivamente per il FIS, non si tiene conto del c.d. tetto aziendale;
- ▶ non si tiene conto dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giornate, richieste in capo ai lavoratori;
- ▶ non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;



Task force Covid19



# NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

AZIENDE CHE HANNO IN CORSO CIGS O ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ

9

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

- ▶ È rivolta alle aziende che hanno in corso un trattamento di Cigs o assegni di solidarietà, alla data del 23/2/2020
- ▶ Possono presentare domanda di Cigo per un periodo non superiore a 9 settimane
- ▶ periodi di Cigo concessi producono i seguenti effetti:
  - ▶ sospendono e sostituiscono il trattamento di Cigs in corso;
  - ▶ possono riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della Cigs a totale copertura dell'orario di lavoro;
  - ▶ non sono conteggiati nei limiti di durata massima;
  - ▶ non è dovuto il contributo addizionale.

In via transitoria, per l'attivazione della Cigs è richiesta la consultazione sindacale, l'esame congiunto e la presentazione della domanda, senza osservanza, però, del termine di 7 giorni di presentazione e degli altri termini procedurali.



Task force Covid19

# NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

AZIENDE NON SOGGETTE A INTEGRAZIONE SALARIALE

10

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

- ▶ È rivolta ai datori di lavoro privati non soggetti alla normativa in materia di integrazione salariale che possono accedere ai trattamenti di integrazione in deroga, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi.
- ▶ Il trattamento di integrazione in deroga è riconosciuto, per l'anno 2020 a decorrere dal 23/2/2020 dalle Regioni o province autonome:
  - ▶ ai datori di lavoro privati inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi i datori di lavoro domestico;
  - ▶ previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più 15 dipendenti (accordo quadro territoriale);

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.



Task force Covid19

# NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

AZIENDE NON SOGGETTE A INTEGRAZIONE SALARIALE

11

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

L'iter per la concessione dei trattamenti di integrazione in deroga è il seguente:

- ▶ le domande di cassa integrazione in deroga sono presente alle Regioni interessate;
- ▶ la cassa integrazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni interessate (nei limiti di spesa previsti) che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge;
- ▶ le Regioni approvano le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- ▶ Regioni inviano all'istituto, entro 48 ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.

L'INPS provvede al pagamento diretto delle prestazioni e al conseguente monitoraggio della spesa.



Task force Covid19

# INDENNITÀ MESE DI MARZO

PROFESSIONISTI – COCOCO - LAV. AGRICOLI - LAV. DELLO SPETTACOLO –  
LAV. STAGIONALI DEL TURISMO E DELLE TERME

12

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

- ▶ Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, così come ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'**indennità una tantum pari a 600 euro**.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda



Task force Covid19

# PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

13

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

- ▶ Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è **prorogato al 1° giugno 2020**.

Il posticipo del termine è ammesso solo per le domande non già presentate in competenza 2019.



Task force Covid19

# PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL

14

AMMORTIZZATORI  
SOCIALI

- ▶ I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da 68 a **128 giorni** per gli eventi di cessazione dell'attività lavorativa ricadenti nell'arco temporale 1/1/2020 - 31/12/2020.
- ▶ Per le domande presentate oltre il termine di 68 giorni, la prestazione decorre dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- ▶ Sono inoltre ampliati di 60 giorni (per complessivi 90 giorni) i termini:
  - ▶ Per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità;
  - ▶ entro cui comunicare all'INPS instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di attività autonoma o di impresa individuale con reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale.



Task force Covid19

- ▶ Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento **l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- ▶ Per l'accesso al Fondo **non è richiesta** la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**)

- ▶ Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
- ▶ I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centro riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa;
- ▶ Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.





# CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

17

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta **una indennità pari al 50% della retribuzione**. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
- ▶ In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate.



Task force Covid19

# PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992

18

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è **incrementato di ulteriori complessive 12 giornate** per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020



Task force Covid19

# PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

19

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta **un premio**, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



Task force Covid19

# SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

20

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ Sono **sospesi i termini** relativi ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.



Task force Covid19

## CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

21

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro



Task force Covid19

# SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

22

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.



Task force Covid19

# PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

23

LAVORO E  
PREVIDENZA  
SOCIALE

- ▶ A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è **sospeso di diritto.**



Task force Covid19

- ▶ **Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno attraverso una sezione dedicata del Fondo Centrale di Garanzia, fino al 33% dei prestiti erogati:**
  - ▶ per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  - ▶ per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  - ▶ per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



- ▶ Per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per prestiti **fino a 5 milioni** di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Viene aumentata la percentuale di copertura del Fondo (80% per la garanzia diretta e il 90% per la riassicurazione) per finanziamenti fino a 1,5 mln per singola impresa. Sono ammesse alla garanzia operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda al beneficiario credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo. I soggetti titolari di Sezioni Speciali possono innalzare la percentuale di copertura fino ai valori massimi consentiti (80% per diretta e 90% per riassicurazione). Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia in riferimento ad operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 euro.

- ▶ In favore delle imprese che hanno sofferto una **riduzione del fatturato** a causa della citata emergenza, **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** è **autorizzata a concedere liquidità**, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

- ▶ Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti** (quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data di scadenza), può trasformare (fino al 20% di tale valore) in **credito d'imposta** per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti.

- ▶ Viene istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di **150 milioni** di euro per l’anno 2020, al fine di:
  - ▶ realizzare campagne straordinarie di comunicazione per il sostegno alle esportazioni italiane del settore agroalimentare e degli altri settori colpiti dall’emergenza;
  - ▶ potenziare le attività di promozione del sistema Paese realizzate dal Ministero e da ICE;
  - ▶ co-finanziare iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche;
  - ▶ co-finanziare programmi di penetrazione commerciale di imprese esportatrici.

# SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

29

IMPRESE: MISURE  
STRAORDINARIE

- ▶ La norma sospende i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23 febbraio 2020 sino al **5 Aprile 2020**.
- ▶ Viene inoltre previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**.



Task force Covid19

- ▶ Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

# FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE

31

IMPRESE: MISURE  
STRAORDINARIE

- ▶ Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme



Task force Covid19



CNA È VICINA ALLE IMPRESE

Task force Covid19